



Ministero della Transizione Ecologica

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO NATURALE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 che ha istituito il Ministero dell'Ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la *“Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *“Codice dell’Amministrazione Digitale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;

CONSIDERATO che, per effetto della riorganizzazione di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, la struttura dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è modificata rispetto a quella del precedente esercizio finanziario, essendo subentrata un’organizzazione dipartimentale rispetto alla precedente struttura per direzioni generali coordinata da un Segretario generale;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, che stabilisce: *“Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del richiamato d.P.C.M. n. 128 del 2021, il Ministero è articolato in tre Dipartimenti e dieci Direzioni generali, oltre agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, e che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del medesimo decreto, i dipartimenti assumono la denominazione di *“Dipartimento Amministrazione Generale, Pianificazione e Patrimonio Naturale”* (DiAG), *“Dipartimento Sviluppo*

Sostenibile” (DISS) e “*Dipartimento Energia*” (DiE);

CONSIDERATO che la Dott.ssa Maria Carmela Giarratano ha ricevuto l’incarico dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento Amministrazione Generale, Pianificazione e Patrimonio Naturale (DiAG) presso il Ministero della Transizione Ecologica con D.P.R. del 18 maggio 2021;

CONSIDERATO che il suddetto Dipartimento è articolato in quattro Direzioni generali:

- a. Direzione Generale Risorse Umane e Acquisti (RUA);
- b. Direzione Generale Attività Europea ed Internazionale (AEI);
- c. Direzione Generale Innovazione Tecnologica e Comunicazione (ITC);
- d. Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare (PNM);

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 12 novembre 2021, n. 464, recante “*Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2022 e il triennio 2022-2024*”;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 15 febbraio 2022, n. 80, per la gestione unificata delle spese a carattere strumentale – esercizio finanziario 2022 – ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

VISTA la Direttiva generale recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero della transizione ecologica per l’anno 2022, approvata con decreto ministeriale 3 marzo 2022, n. 101, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 marzo 2022, n. 554;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento Amministrazione Generale, Pianificazione e Patrimonio Naturale (DiAG) n. 50 del 30 marzo 2022, registrato dall’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero, in data 01 aprile 2022, con il quale viene emanata la direttiva di secondo livello recante gli indirizzi generali per l’azione amministrativa per l’anno 2022 ed attribuite e assegnate le risorse finanziarie ai rispettivi titolari dei centri di costo in termini di residui, competenza e cassa;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento Amministrazione Generale, Pianificazione e Patrimonio Naturale n. 55 del 12 aprile 2022, che integra il decreto del Capo del Dipartimento n. 50 del 30 marzo 2022, per la Direzione generale AEI e per la Direzione generale ITC;

VISTO l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che le Amministrazioni dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni CONSIP nonché, per gli affidamenti sottosoglia pari o superiori a cinquemila euro, l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico prima di attivare qualsiasi altra autonoma procedura di acquisto;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTA l’articolazione dipartimentale della spesa in missioni, programmi ed azioni di spesa di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di*

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024", pubblicato nel supplemento ordinario n. 50 della G.U.R.I.;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*" ed, in particolare, l'art. 1, comma 424 che stabilisce che "*l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018*";

VISTO l'articolo 21 "*Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici*", del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "*codice dei contratti pubblici*";

CONSIDERATO che, in attuazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 14 del 16 gennaio 2018, è stato adottato il "*Regolamento recante procedure schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali*";

PRESO ATTO che il suddetto Regolamento, che si compone di 11 articoli e degli Allegati I e II, ha introdotto diverse novità riguardanti le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e 3 la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali;

VISTO l'art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 che stabilisce:

- al comma 1 che "*Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico finanziaria degli enti*";
- al comma 6, primo periodo, che "*Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro*";
- al comma 7 che "*Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4*";
- al comma 8 che "*Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta*

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:

- a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
- b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incomplete;
- d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
- e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
- f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento”;

VISTO, altresì, l'art. 29 “Principi in materia di trasparenza” del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che stabilisce al comma 1 che “Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, [...] devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. [...]”;

RITENUTO che la progettazione di dettaglio delle forniture e servizi da acquisire sarà effettuata dalle Direzioni generali del Ministero della transizione ecologica, con l'adozione, da parte dei responsabili delle determine a contrarre, che approveranno tutti gli atti riferiti alle singole procedure;

RITENUTO quindi, di adottare, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 50/2016 il piano triennale 2022-2024 dei lavori pubblici e il programma biennale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi, il cui importo è calcolato IVA esclusa, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DECRETA

Articolo 1

(Adozione del piano)

Ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è adottato il piano triennale 2022-2024 dei lavori pubblici e il programma biennale 2022-2023 per l'acquisizione

di forniture e servizi del Dipartimento Amministrazione Generale, Pianificazione e Patrimonio Naturale, allegati, quali parti integranti e sostanziali, al presente provvedimento.

Articolo 2

(Adeguamento e pubblicità del piano)

1. Il piano triennale 2022-2024 dei lavori pubblici e il programma biennale 2022-2023 per l'acquisizione di forniture e servizi può essere adeguato con successivo provvedimento, per sopravvenute esigenze del Dipartimento Amministrazione Generale, Pianificazione e Patrimonio Naturale.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.
3. Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo per il prescritto riscontro.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Dott.ssa Maria Carmela Giarratano

*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005)*